

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 696-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

e dal Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

(V. Stampato n. **696**)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 ottobre 2001

(V. Stampato Camera n. **1839**)

modificato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2001*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti
per il trasporto aereo

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6
Testo del decreto-legge	»	8

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. *Identico.*
(*Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato*)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 354

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «un mese» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Subordinatamente al riesame della situazione nelle competenti sedi comunitarie, il termine di cui al precedente periodo può essere rinnovato, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 354

Identico:

al comma 1, dopo la parola: «oneroso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «le imprese di trasporto aereo» sono inserite le seguenti: «e le imprese di gestione aeroportuale»; al secondo periodo, le parole: «di trasporto aereo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole da: «euri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «euro, fino al 31 dicembre 2001»;

Soppresso

al comma 3, le parole: «di trasporto aereo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo

Articolo 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euri, per la durata di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **Subordinatamente al riesame della situazione nelle competenti sedi comunitarie, il termine di cui al precedente periodo può essere rinnovato, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001.**

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo

Articolo 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, **nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale.**

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo **e le imprese di gestione aeroportuale** sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa **di cui al comma 1** e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di **euro, fino al 31 dicembre 2001.**

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese **di cui al comma 1**, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti d'America;

Visti gli atti di indirizzo formulati dall'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001 con particolare riguardo all'opportunità di un sostegno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo che sia limitato nel tempo e finalizzato a favorire un rapido riequilibrio economico del settore;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento delle attività dalle stesse svolte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di tra-

sporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, per la durata di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI - TREMONTI - LUNARDI -
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

